

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 27/07/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro – P.A.
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 401/L/2020

1L

OGGETTO: BUONI PASTO E LAVORO AGILE (SMART WORKING) NELLA P.A.

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, con **decreto dell'8 luglio 2020**, emesso al termine di un procedimento ex art. 28, l. n. 300/1970, il Tribunale di Venezia ha stabilito che il **lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto**.

Come è noto, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19 si è assistito ad un susseguirsi di interventi normativi volti a favorire il lavoro agile quale strumento valido ed efficace di tutela di due diritti costituzionalmente garantiti (la salute nell'art. 32 e il lavoro nell'art. 4), in quanto consente la prosecuzione dell'attività lavorativa (presso la propria abitazione) e, al contempo, evita la possibile diffusione del contagio nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne il lavoro pubblico, l'art. 87, c. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27) dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (al momento il 31 luglio 2020) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata confermata dall'art. 96, c. 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, al momento non ancora convertito in legge.

La normativa sinteticamente riportata configura un'ipotesi riconducibile non al lavoro agile, ma al **telelavoro** o al **lavoro a domicilio**; tuttavia il marketing legale funziona e quindi il nome attribuito, specie nella versione anglofona di smart working, che evoca una modalità lavorativa non solo agile, ma pure intelligente e confortevole, suona più accattivante e carico di speranza di agevolarne la diffusione.

Le rivendicazioni sindacali si fondano sulle previsioni dell'art. 20, c. 1, l. n. 81/2017, che riconosce al lavoratore agile il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai lavoratori con le medesime mansioni all'interno dell'azienda, e dell'art. 87, c. 3, d.l. n. 18/2020, che esclude espressamente l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti esentati dal servizio, in quanto adibiti ad attività non espletabili a distanza, nonché su un passaggio della circolare del Ministro per la P.A. n. 2/2020 dell'1 aprile 2020, secondo cui non vi è un **"automatico diritto al buono pasto"** e ciascuna amministrazione "assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali".

Il **giudice del lavoro** veneziano ha affermato che **il lavoro agile è incompatibile con la fruizione del buono pasto**, ritenendo prive di pregio le argomentazioni sindacali, in quanto:

- il buono pasto non è un elemento della retribuzione, né un trattamento necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro, ma un'agevolazione di carattere assistenziale, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza ordinaria (Cass., 21 luglio 2008, n. 20087; 6 luglio 2015, n. 13841; 14 luglio 2016, n. 14388; 29 novembre 2019, n. 31137) e contabile (C. Conti, sez. contr. Friuli, 8 gennaio 2013, n. 1; C. Conti; sez. contr. Piemonte, 8 gennaio 2012 n. 14);

- dall'espressa esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa ai soli lavoratori esonerati dal servizio, ad opera dell'art. 87, c. 3 del d.l. n. 18/2020, non si può, a contrario, desumere un'indicazione generale di spettanza dei buoni pasto per ogni altro lavoratore;

- la circolare ministeriale n. 2/2020 non è vincolante ed è priva di utilità, in quanto la non spettanza dei buoni pasto non rende necessaria alcuna forma di relazione sindacale sulla materia.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci